



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
E SCIENZE POLITICHE,
ECONOMICHE E SOCIALI

Via Cavour, 84 – 15121 Alessandria AL
Tel. 0131283963/720/876
Fax 0131965
contab@unipmn.it

Rep. n. 155.2017
Prot n. 3514 del 08.11.2017
Tit. UII Cl. 16

Contratto di collaborazione occasionale

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" (emanato con D.R. n. 300/2014);

visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Piemonte Orientale;

visto l'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008 che consente alle Amministrazioni Pubbliche di conferire, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali ad esperti di provata competenza;

visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (emanato con D.R. n. 265/2010) e, in particolare, l'art. 6 (Procedura di interpello interno o ricognizione interna);

vista la L. 248/2006 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale);

visto l'art. 1, comma 232 della Legge di bilancio n. 232 dell'11.12.2016 che al comma 303 stabilisce che gli atti e i contratti (contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa) di cui all'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 stipulati dalle università statali non sono più soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti tranne i contratti aventi per oggetto prestazioni di studio o di consulenza (Art. n. 3 comma 1 lett. f-ter della legge n. 20/1994);

vista la delibera della Giunta di Dipartimento del 05.07.2017 di autorizzazione all'avvio della una selezione pubblica per il conferimento di un contratto di collaborazione occasionale per lo svolgimento di attività di traduzione sul tema "Ludwig Gumplowicz e la macrosociologia del conflitto. Significato e genesi del Rassenkampf" – R.S. Prof. Francesco Ingravalle;

visto l'avviso di selezione pubblica per il conferimento del contratto occasionale sopra descritto (prot. n. 2653 del 05.09.2017);

visto il Decreto del Direttore (rep. 191/2017) di nomina della commissione esaminatrice;

visto il verbale della riunione della commissione esaminatrice del 25.10.2017

verificata la disponibilità finanziaria su fondi vari assegnati al prof. Ingravalle;

considerata la necessità di instaurare un contratto di collaborazione occasionale per l'espletamento delle attività richieste dal responsabile scientifico;

visto il Decreto del Direttore (rep. 196/2017) di conferimento del contratto di collaborazione occasionale per lo svolgimento di attività di traduzione sul tema "Ludwig Gumplowicz e la macrosociologia del conflitto. Significato e genesi del Rassenkampf" R.S. prof. Francesco Ingravalle, al Dott. Federico Trocini;



esaminato ogni opportuno elemento;

tra

Il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede in Alessandria, Via Cavour, 84 - C.F. 94021400026 e P. IVA 01943490027, rappresentato dal prof. Salvatore Rizzello, nato a Spongano (prov. di Lecce) il 16.07.1963, C.F. RZZSVT63L16I923X, domiciliato per la carica presso la sede della struttura, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della medesima struttura, di seguito anche denominata per brevità "DiGSPES"

e

il Dott. Federico Trocini, nato a _____ e residente a _____ in Via _____, C.F. _____, di seguito anche denominato per brevità "collaboratore";

premessso

che il DIGSPES intende costituire con il Dott. Federico Trocini una collaborazione occasionale a carattere individuale, di 30 giorni di attività da svolgersi nell'arco di due mesi a decorrere dal 02.11.2017 al 01.01.2018, per lo svolgimento di attività di traduzione sul tema "Ludwig Gumplowicz e la macrosociologia del conflitto. Significato e genesi del Rassenkampf" e che il responsabile scientifico è il Prof. Francesco Ingravalle

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 Premessa

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto del contratto

Il collaboratore si impegna ad eseguire le attività necessarie per la realizzazione degli obiettivi previsti per lo svolgimento di attività di traduzione sul tema "Ludwig Gumplowicz e la macrosociologia del conflitto. Significato e genesi del Rassenkampf".

La ricerca si propone di contribuire alla riscoperta della controversa figura intellettuale di Ludwig Gumplowicz, attraverso il riesame della sua opera principale, Der Rassenkampf. Pur essendo ricordato tra i pionieri della sociologia europea, il nome di Gumplowicz è oggi quasi del tutto dimenticato o, nel migliore dei casi, frettolosamente associato a quello di teorici della razza come Joseph Arthur de Gobineau, Georges Vacher de Lapouge e Ludwig Woltmann. Si tratta tuttavia di una reputazione largamente immeritata, che non regge né alla prova di un'attenta rilettura dei suoi scritti, né alla prova di una accurata ricostruzione del suo itinerario biografico-intellettuale. Mediante la traduzione di alcune porzioni decisive di Der Rassenkampf (tuttora non disponibile in lingua italiana) e la messa a fuoco del contesto culturale all'interno del quale si formò lo studioso austro-polacco, la ricerca intende quindi passare in rassegna i principali snodi tematici al centro della sua riflessione, tra cui la genesi del diritto in rapporto al conflitto tra gruppi sociali antagonisti.

A partire dall'edizione originale di Der Rassenkampf. Sociologische Untersuchungen di Ludwig Gumplowicz (Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung, Innsbruck 1883), il collaboratore deve effettuare la traduzione di alcune parti fondamentali del testo, tra cui in particolare la Premessa (Vorwort, pp. 3-5) e l'intero primo capitolo (I. Geschichtsphilosophie und Sociologie, pp. 1-40). Contestualmente il collaboratore deve svolgere un'analisi complessiva del contenuto del testo, che tenga conto soprattutto della sua genesi a partire dagli scritti giovanili di Gumplowicz, vale a dire quelli risalenti al cosiddetto "periodo di Cracovia" (1864-1875).

Le attività devono essere svolte dal collaboratore in forma autonoma, personalmente e senza vincolo di subordinazione, sotto la responsabilità scientifica e la supervisione del responsabile scientifico del progetto, Prof. Ingravalle.

Le attività saranno svolte principalmente presso le strutture del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, sito in Via Cavour, 84, Alessandria.

Art. 3 Durata del contratto

La durata dell'incarico è pari a 30 giorni di attività da svolgersi nell'arco di due mesi; il contratto ha inizio il 02.11.2017 e termina il 01.01.2018.

Il presente contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine previsto e comunque entro due mesi dal suo inizio. È esclusa ogni forma di rinnovo del contratto.



Art. 4 Obblighi del prestatore

L'attività del collaboratore dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Dipartimento ed in particolare con il responsabile scientifico, Prof. Ingravalle.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal collaboratore il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Il collaboratore dovrà attenersi alle disposizioni del DiGSPES relative alla sicurezza del luogo di lavoro e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell'eventualità, per il committente di sospendere il pagamento del corrispettivo pattuito fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.

Il collaboratore si obbliga in modo specifico a svolgere l'attività di cui sopra con la dovuta diligenza e a non utilizzare, per scopi diversi da quelli rientranti nell'ambito della prestazione oggetto del presente contratto, informazioni riservate di carattere tecnico, amministrativo e scientifico di cui venga a conoscenza.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal collaboratore nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari.

Art. 5 Compenso

Il compenso per l'attività prevista dal presente contratto ammonta a € 900,00 lordi (inclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali per le quote a carico dell'ente), da liquidarsi in un'unica rata a prestazione previa attestazione del responsabile scientifico del progetto di regolare svolgimento dell'attività; esso è assoggettato al regime fiscale, assicurativo e contributivo previsto dalla normativa vigente.

La liquidazione del compenso, subordinata all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico, avverrà secondo le modalità previste all'art. 22 del *"Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità"* (D.R. rep. 265/2010) e a seguito di presentazione, da parte del collaboratore, di una relazione scientifica conclusiva sulle attività svolte ed ogni altra informazione utile alla comprensione e alla valutazione dei risultati ottenuti.

Art. 6 Recesso

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di collaborazione prima della scadenza del termine finale, dandone preavviso scritto all'altra parte con raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare la data del ricevimento, almeno trenta giorni prima della data di cessazione.

Art. 7 Conclusione del contratto


Alla conclusione del presente contratto, sia per scadenza del termine sia per risoluzione anticipata dello stesso (art. 1460 e segg. Codice Civile), il collaboratore non avrà diritto alla percezione di trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo ciò già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art. 5 del quale il Collaboratore si dichiara completamente soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il dipartimento al risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 8 Obbligo di riservatezza

Il collaboratore si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui potrà venire a conoscenza nel corso della sua prestazione, in osservanza del D. Lgs. 196/03 e della disciplina prevista in merito dal Codice penale vigente.

Art. 9 Codice di comportamento

Il collaboratore, nell'ambito della propria attività, è tenuto all'osservanza delle disposizioni previste dal *"Codice di comportamento dell'Università del Piemonte Orientale"* adottato in attuazione di quanto disposto dall'art. 54 c. 5 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, così come integrato a seguito delle direttive di cui al Regolamento recante il Codice di



comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, consultabile sul sito dell'Ateneo al link http://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/02_codice_com.pdf.

Art. 10 Tutela e consenso al trattamento dei dati personali e obblighi di pubblicazione

Il collaboratore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. Il rifiuto di conferire i propri dati da parte del prestatore esonera l'Università dal sottoscrivere ed eseguire il contratto. Tutti i dati acquisiti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente contratto. Si rammenta altresì che i dati del presente contratto sono soggetti a pubblicità, come previsto dal D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e in base al D.Lgs. 39/2013 del 8 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", che il prestatore dichiara di conoscere. Sono fatti salvi i diritti dell'interessato di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 11 Controversie

In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto è competente il foro di Alessandria.

Art. 12 Registrazione e spese

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (art. 10, DPR 131/ 1986) ed esente dall'imposta di bollo (art. 25 della Tabella Allegato B, DPR 642/1972).

In caso d'uso, le spese di registrazione sostenute dal richiedente saranno a carico della parte inadempiente.

Art. 13 Accettazione

Il presente contratto viene redatto in duplice copia, trattenuto in originale da ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma

Alessandria, 02.11.2017

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Prof. Salvatore Rizzello

Il Responsabile scientifico

Prof. Francesco Ingravalle

Il collaboratore